

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 765 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Società Semplice Azienda Agricola Castello del Poggio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Angius, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via Salaria, 259;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comitato nazionale vini DOP e IGP (già Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, n.c.,

nei confronti di

Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Candiollo ed Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuela Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare 14; Consorzio per la Tutela dell'Asti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, n.c.;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Papi Rossi, Edoardo Gambaro, Claudio Sironi ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di F. quest'ultimo in via 5; Roma, Confalonieri, Comune di Santo Stefano Belbo, in persona del Sindaco pro tempore, anche in rappresentanza dell'Associazione Comuni del Moscato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Isolabella, Nicola Pietrantoni e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Liegi, 35/B; Associazione "Muscatellum", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lodovico Isolabella, Nicola Pietrantoni e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Liegi, 35/B;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo del giudizio,

del decreto 21 novembre 2011, prot. 23395, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla G.U. n. 281 del 2.12.2011, recante "modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini 'Asti' ed, in particolare, dell'art. 3 dello stesso, nella misura in cui non include tra le "Zone di produzione" il territorio del Comune di Asti;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonché per l'annullamento, quanto ai motivi aggiunti,

del provvedimento del 28 giugno 2012 con il quale la Provincia di Asti ha disposto ex officio l'arresto del procedimento di iscrizione dei terreni della ricorrente allo schedario viticolo regionale;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Piemonte del 14 maggio 2012

nonché per l'annullamento, quanto al ricorso incidentale proposto da Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a.

del D.M. 21 novembre 2011, n. 23395, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella parte in cui ha ritenuto che l'istanza di riesame e controdeduzioni della Società Agricola Castel del Poggio fosse "pervenuta nei termini e nei modi previsti", anziché dichiararla inammissibile;

dei verbali del Comitato Vini del 19 e 20 luglio 2011, nella parte in cui hanno erroneamente ritenuto che la richiesta di modifica del disciplinare avanzata dal Consorzio, in relazione all'art. 3, fosse relativa a tutte le "zone vocate" individuate dalle perizie Corino e Scienza, anziché ai soli terreni dell'istituto agrario "Penna"; dei verbali del Comitato Vini del 5 ottobre e 15 novembre 2011, nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile l'istanza di riesame e controdeduzioni presentate dalla Società agricola semplice Castel del Poggio volta ad ottenere l'inserimento dei propri terreni nella zona di produzione;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Regione Piemonte; Visti gli atti di intervento *ad opponendum* di Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a., del Comune di Santo Stefano Belbo e dell'Associazione Muscatellum;

Visto il ricorso incidentale proposto da Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, azienda agricola situata nel Comune di Asti, ha evidenziato che nella DOCG relativa alla zona di produzione delle uve del vino "Asti" sono inseriti numerosi Comuni della Provincia di Asti, tranne che il Comune di Asti stesso.

Ha soggiunto, tra l'altro, che il Comune di Asti avrebbe le stesse caratteristiche geomorfologiche ed adotterebbe le stesse tecniche colturali dei territori inseriti nella DOCG in questione.

Con l'impugnato decreto del 21 novembre 2011, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato il nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Asti", non includendo tra le zone di produzione il territorio del Comune di Asti.

Di talché, l'azione agricola Castel del Poggio ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 118 ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 61/2010. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il decreto ministeriale impugnato contrasterebbe con tutti gli interventi normativi che si sono succeduti in materia, tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario.

L'art. 4 d.lgs. n, 61 del 2010 avrebbe previsto che nei disciplinari delle DOCG debbano essere inclusi i territori dai quali la stessa DOCG prende il nome, mentre potrebbero essere inclusi anche i territori adiacenti, purché ricorrano determinate garanzie qualitative.

La ratio delle norme in materia sarebbe quella di impedire che il nome della denominazione di origine possa essere utilizzato in modo da indurre i consumatori in errore nelle proprie scelte di acquisto e, nei disciplinari delle DOCG, l'esclusione del territorio dal quale la denominazione di origine prende il nome non sarebbe consentito proprio al fine di non ingenerare confusione in danno del consumatore finale.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 61/2010 in punto di "modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP". Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Carenza assoluta di motivazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Il decreto ministeriale non conterrebbe alcuna motivazione specifica sul punto, limitandosi a recepire acriticamente l'esito della votazione del Comitato, e sarebbe privo di qualsiasi istruttoria che possa sorreggere le conclusioni.

Il dibattito precedente la votazione sarebbe stato tutto a favore della proposta avanzata dalla ricorrente.

Con ordinanza n. 955 del 15 marzo 2012, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare "considerato, ad un sommario esame, che il ricorso appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris*, in particolare, laddove la ricorrente lamenta un difetto di motivazione del provvedimento impugnato (DM n. 23395 del 21 novembre 2011), ciò alla luce delle risultanze che emergono nella fase istruttoria della procedura (vgs, in particolare, verbali delle riunioni del Comitato nazionale vini del 19 e 20

luglio, 5 ottobre e 15 novembre 2011); che, altresì, a fronte della presentazione della documentazione tecnica presentata ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 164 del 1992, non sembrano emergere elementi tali da confutare le risultanze delle relazioni redatte da esperti poste a corredo dell'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'Asti".

Il Ministero, a titolo di autotutela ed in accoglimento dei rilievi formulati nella detta ordinanza cautelare, ha riaperto il procedimento relativo all'inserimento del Comune di Asti tra le zone di produzione dell'omonima DOCG e, con DM 16 maggio 2012, ha modificato l'art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Asti" includendo il Comune di Asti tra le zone di produzione della omonima DOCG.

Di talché, la ricorrente ha chiesto alla Regione Piemonte l'iscrizione dei propri vigneti allo schedario viticolo regionale ai fini della rivendicazione della DOCG Asti.

La Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta Regionale del 14 maggio 2012, ha sospeso in via temporanea l'iscrizione allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG Asti e della DOC Piemonte Moscato.

L'azienda Castel del Poggio ha impugnato tale atto nonché la successiva comunicazione con cui la Provincia di Asti, in applicazione della citata delibera di Giunta Regionale del 14 maggio 2012, ha disposto l'arresto del procedimento di iscrizione dei terreni della ricorrente allo schedario viticolo regionale, con i seguenti motivi aggiunti:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 61/2010 e del D.M. n. 50321 del 16.12.2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 l. r. n. 64/1978 e s.m.i. Violazione del D.M. 16.5.2012 nella parte in cui ha ammesso l'inserimento del Comune di Asti tra le zone vocate alla produzione della DOCG "Asti". Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Difetto di motivazione. Violazione dell'ordinanza cautelare di codesto TAR n. 955/2012 e,

così, dell'art. 21 septies l. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 41 Cost.

L'iscrizione di un vitigno da parte della Regione nel relativo schedario viticolo avrebbe natura meramente ricognitiva e dichiarativa di una condizione, l'idoneità di quel vitigno a rivendicare una data DOCG, già accertata mediante un complesso procedimento amministrativo.

La Regione Piemonte avrebbe ritenuto di poter prescindere dalla necessaria consultazione degli operatori del mercato e di disciplinare le iscrizioni vietandole del tutto.

I terreni della ricorrente, inoltre, sarebbero stati in passato e per lungo tempo iscritti allo schedario viticolo.

Esisterebbe uno sviamento di potere in quanto l'impugnata delibera di Giunta Regionale sarebbe stata adottata una settimana dopo che il Comitato nazionale vini aveva espresso parere favorevole all'inserimento del Comune di Asti tra le zone vocate.

L'associazione "Muscatellum" ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti per mancanza del requisito della connessione ex art. 43 d.lgs. n. 104 del 2010 con la domanda proposta da Castel del Poggio con il ricorso introduttivo del giudizio; ha chiesto in ogni caso la reiezione della nuova domanda che, estranea al ricorso introduttivo, non atterrebbe all'impugnato DM del 21 novembre 2011, ma sarebbe volta ad ottenere, *extra* competenza, l'annullamento della delibera Regione Piemonte 14 maggio 2012 e del successivo provvedimento della Provincia di Asti del 28 giugno 2012, con la conseguente elusione delle norme inderogabili di cui all'art. 13 d.lgs. n. 104 del 2010.

La Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a. ha proposto ricorso incidentale con cui ha impugnato il D.M. 21 novembre 2011 nella parte in cui ha ritenuto che l'istanza di riesame e controdeduzioni della Società Agricola Castel del Poggio

fosse "pervenuta nei termini e nei modi previsti", anziché dichiararla inammissibile, i verbali del Comitato Vini del 19 e 20 luglio 2011, nella parte in cui hanno erroneamente ritenuto che la richiesta di modifica del disciplinare avanzata dal Consorzio, in relazione all'art. 3, fosse relativa a tutte le "zone vocate" individuate dalle perizie Corino e Scienza, anziché ai soli terreni dell'istituto agrario "Penna" nonché i verbali del Comitato Vini del 5 ottobre e 15 novembre 2011, nella parte in cui hanno ritenuto ammissibili istanza di riesame e controdeduzioni presentate dalla Società agricola semplice Castel del Poggio, volte ad ottenere l'inserimento dei propri terreni nella zona di produzione.

A tal fine, ha articolato i seguenti motivi:

Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (con riferimento all'art. 10 e all'art. 19 della legge 164/92). Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (con riferimento all'art. 8 comma 3 della legge 164/92).

L'istanza di riesame presentata da Castel del Poggio il 6 settembre 2011 dovrebbe essere dichiarata inammissibile ed il Comitato Vini non avrebbe dovuto nemmeno prenderla in considerazione.

Il singolo produttore, ai sensi degli artt. 10, co. 3, e 19 l. n. 164 del 1992, non sarebbe titolare di un diritto di presentazione di istanze o domande volte alla modifica dei disciplinari, atteso che tale compito spetterebbe agli organismi interessati, quale è il Consorzio per la tutela dell'Asti e non Castello del Poggio, che è un singolo produttore.

L'istanza di riesame con controdeduzioni, presentata da Castel del Poggio, non contesterebbe la decisione sul mancato inserimento della scuola agraria Penna, ma amplierebbe illegittimamente l'oggetto del procedimento al quale le controdeduzioni si sarebbero dovute riferire.

Sotto l'apparente forma del "riesame", sarebbe stata surrettiziamente introdotta una nuova modifica del disciplinare, estranea e diversa dalla modifica richiesta dal Consorzio.

La ricorrente incidentale ha specificato che, ove l'istanza di riesame fosse stata dichiarata inammissibile, Castel del Poggio non avrebbe avuto interesse alla decisione nel merito del ricorso principale, per cui la decisione sull'impugnativa incidentale avrebbe carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto alla decisione del ricorso principale.

Le controparti hanno comunque contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 1927 del 31 maggio 2012, questa Sezione, "rilevato che, con decreto del 16 maggio 2012, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in esecuzione della detta ordinanza [ordinanza della Sezione 15 marzo 2012, n. 955], nonché – come emerge dalle premesse al decreto nonché dalla nota di accompagnamento del competente Ministero – a titolo di autotutela, ha sostituito interamente l'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Asti"; ritenuto, pertanto, che, avendo l'amministrazione agito a titolo di autotutela, il rapporto controverso appare ora disciplinato da tale decreto del 16 maggio 2012, avverso il quale dovranno eventualmente rivolgersi le doglianze di parte" - ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'istanza di revoca dell'ordinanza cautelare della Sezione n. 955 del 2012.

Con nota depositata il 23 ottobre 2012 – premesso, tra l'altro, che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, preso atto del favorevole parere reso *medio tempore* dal Comitato nazionale Vini, ha adottato il D.M. 16 maggio 2012 con il quale ha modificato l'art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini Asti in senso conforme a quanto era

stato richiesto dalla ricorrente, inserendo cioè il territorio del Comune di Asti tra le "Zone di produzione" dell'omonima DOCG e considerato, tra l'altro, che la Provincia di Asti, con nota del 18 ottobre 2012, ha ritenuto di accogliere l'istanza limitatamente alle unità vitate già iscritte nel 2008, impegnandosi ad aggiornare in schedario le unità in questione con idoneità Asti – ha dichiarato che è venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso, fermi restando tutti i pieni ed incondizionati effetti derivanti dal Decreto 16 maggio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole.

2. Il Collegio premette che sull'azione di annullamento proposta con il ricorso introduttivo del giudizio sussiste la competenza del TAR Lazio.

Gli effetti diretti dell'atto impugnato, infatti, si estendono all'intero territorio nazionale atteso che occorre fare riferimento non tanto alla zona di produzione quanto alla zona di diffusione del prodotto e ciò in quanto la normativa in materia di denominazioni di origine controllata e garantita è finalizzata alla tutela dei consumatori, in tutto l'ambito nazionale, prima ancora che dei produttori.

In proposito, l'art. 118 bis, comma 2, del Reg. (CE) 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 ha posto in rilievo che le regole relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo sono basate sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori, oltre che sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati e sulla promozione della produzione di prodotti di qualità.

La legislazione comunitaria, in definitiva, analogamente a quanto avviene per gli altri prodotti agroalimentari tipici, ha introdotto la distinzione tra vini a DO (denominazione di origine) e vini a IGP (indicazione geografica protetta) come segnali di riconoscimento valevoli per tutta l'Unione Europea che indicano e certificano la qualità delle produzioni tipiche a tutela del consumatore.

3. Sul ricorso introduttivo, il Collegio rileva che, qualora in pendenza di giudizio ed a seguito di un'ordinanza cautelare l'amministrazione si sia rideterminata sull'istanza del ricorrente in senso a lui favorevole, attribuendo il bene della vita richiesto, occorre verificare, al fine di individuare se sia cessata o meno la materia del contendere, se l'amministrazione abbia proceduto e provveduto in sede di autotutela o in mera esecuzione dell'ordinanza cautelare.

In altri termini, occorre stabilire se il provvedimento favorevole al ricorrente sia stato adottato in doverosa esecuzione della pronuncia cautelare e senza alcuna automa rivalutazione della *res* controversa ovvero se, sia pure in esecuzione del *dictum* cautelare, l'amministrazione abbia proceduto ad un'autonoma rivalutazione della fattispecie e, in esito alla stessa, abbia espresso una nuova volontà provvedimentale attribuendo il bene della vita in precedenza negato.

Nel primo caso, infatti, non può ritenersi cessata la materia del contendere in quanto la sorte degli effetti che derivano dall'ordinanza di sospensiva è strettamente legata all'esito conclusivo del giudizio di merito, nel senso che gli atti doverosamente adottati in dipendenza di essa sono destinati ad essere consolidati se e quando il ricorso dovesse essere accolto, mentre, in caso contrario, sono destinati ad essere travolti.

Nella seconda ipotesi, invece, deve ritenersi cessata la materia del contendere essendo stata pienamente soddisfatta in corso di giudizio la pretesa della parte ricorrente.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il DM 16 maggio 2012, che ha incluso il Comune di Asti nell'art. 3 del disciplinare di produzione DOCG dei vini Asti, soddisfacendo pienamente in tal modo la pretesa sostanziale dalla ricorrente dedotta in giudizio, sia stato adottato in esecuzione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 955 del 2012, ma sulla base di un'autonoma rivalutazione amministrativa della *res* controversa.

In tale direzione - in disparte la considerazione che l'esecuzione dell'ordinanza cautelare non imponeva un vincolo di adozione di un atto favorevole, ma piuttosto il riesame dell'istanza alla luce delle motivazioni nella stessa ordinanza indicate – depongono svariati elementi.

Dal verbale della riunione dell'8 maggio 2012 del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, emerge come il Presidente Martelli abbia riferito che le note della Regione Piemonte di richiesta di rinvio della trattazione sono state portate a conoscenza del Capo Dipartimento il quale "ha, comunque, ribadito la volontà da parte dell'Amministrazione di acquisire il parere del Comitato Vini in merito alla modifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione della DOCG 'Asti', al fine di dare seguito amministrativo, a titolo di autotutela, all'ordinanza del TAR del Lazio del 14 marzo 2012, n. 955, evidenziando, infine, che la procedura ministeriale posta in essere dall'Amministrazione è indipendente dal procedimento giurisdizionale attivato dai citati Produttori Associati".

Il componente del Comitato Lauro, nella detta riunione, ha fatto presente che "il Ministero, tenendo conto delle motivazioni della citata ordinanza del TAR e prima che lo stesso organo giurisdizionale pronunci la definitiva sentenza sulla questione dibattuta, intende emanare un provvedimento amministrativo a titolo di autotutela al fine di evitare per la prossima vendemmia ... un grave nocumento economico sia alla Ditta ricorrente, sia agli altri produttori della DOCG 'Asti' che intendono operare con il quadro normativo inserito nel nuovo disciplinare di produzione, così approvato con il DM 21 novembre 2011".

Il componente del Comitato Liberatore, nella stessa riunione dell'8 maggio 2012, ha messo in evidenza che il disposto dell'ordinanza del TAR Lazio n. 955 del 2012 "si pone alla base di un provvedimento a titolo di autotutela da parte del Ministero, aderente a quanto allegato alla nota ministeriale del 19.04.2012, al fine di evitare richiesta di danni da parte dei produttori che hanno operato con il quadro

normativo del disciplinare approvato con il DM 21.11.2011 che, ove il Ministero non attui le dovute azioni, potrebbe essere annullato definitivamente dalla decisione che scaturirà nell'udienza del TAR del Lazio fissata ad ottobre dell'anno in corso".

Il Presidente Martelli, infine, al termine della discussione ha proposto la risoluzione, approvata con 15 voti a favore, 3 contrari ed un astenuto, in cui è tra l'altro indicato che "il Comitato nazionale vini DOP ed IGP esprime parere positivo al fine dell'adozione di un provvedimento da parte dell'Amministrazione di 'autotutela' teso a recepire la proposta citata".

Il decreto ministeriale del 16 maggio 2012, infine, nel disporre che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 955 del 2012 del TAR Lazio, l'art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Asti", approvato con D.M. 29 novembre 1993 e successivamente modificato, è sostituito per intero da un testo che include parte del territorio del Comune di Asti nella zona di produzione delle uve, ha espressamente ritenuto "a titolo di autotutela ed in accoglimento dei rilievi formulati nella predetta nota del TAR Lazio, di riaprire il procedimento".

In conclusione, in ragione di tali elementi, il Collegio ritiene che il D.M. 16 maggio 2012, di esecuzione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 955 del 2012, sia stato adottato sulla base di un'autonoma rivalutazione amministrativa della *res* controversa e, quindi, costituisca espressione di un'autonoma volontà provvedimentale.

Di talché, con riferimento al ricorso introduttivo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, ai sensi dell'art. 34, comma 5, d. lgs. n. 104 del 2010, nel corso del giudizio la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta.

- 4. L'adozione del D.M. 16 maggio 2012 determina altresì l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto da Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a., depositato in data 14 maggio 2012, atteso che la disciplina del rapporto controverso è ora dettata dal sopravvenuto D.M. 16 maggio 2012, per cui l'eventuale annullamento *in parte qua* del D.M. 21 novembre 2011 non produrrebbe alcuna utilità sostanziale per la ricorrente incidentale.
- 5. Con i motivi aggiunti, l'azienda agricola Castel del Poggio ha impugnato l'atto del 28 giugno 2012 con il quale la Provincia di Asti ha disposto *ex* officio l'arresto del procedimento di iscrizione dei terreni della ricorrente allo schedario viticolo regionale nonché la deliberazione Giunta Regionale Regione Piemonte del 14 maggio 2012.

Il Collegio, con riferimento a tale azione di annullamento, rileva l'incompetenza del TAR Lazio indicando quale giudice competente il TAR Piemonte.

L'atto di arresto della Provincia di Asti è una mera applicazione della deliberazione del 14 maggio 2012, con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha determinato di approvare, in attesa di un definitivo pronunciamento del Comitato Vitivinicolo Regionale e del conseguente successivo provvedimento, necessario per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità, la sospensione delle iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG Asti e della DOC Piemonte Moscato, che determinino un incremento dell'attuale potenziale produttivo delle suddette denominazioni.

Il provvedimento lesivo, disponendo la sospensione delle iscrizioni allo schedario viticolo, quindi, è la citata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte alla quale l'atto di arresto della Provincia di Asti è intrinsecamente ed inscindibilmente collegata, costituendone mera esecuzione.

Viceversa, non sussiste rapporto di connessione tra tali atti, impugnati con i motivi aggiunti, ed il D.M. 21 novembre 2011, impugnato *in parte qua* con il ricorso introduttivo del giudizio.

Insomma, tra le due azioni di annullamento non sussiste la connessione tra le domande richiesta dall'art. 43 c.p.a. per la proposizione di motivi aggiunti in uno stesso giudizio.

La deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 14 maggio 2012, inoltre, costituisce un atto di carattere generale, che non ha tra i propri presupposti il provvedimento impugnato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, sicché il sindacato sullo stesso non può essere sottratto al suo giudice naturale che, come detto, è il TAR Piemonte, atteso che, argomentando *ex* art. 13 c.p.a., gli effetti diretti dello stesso, come del suo atto applicativo, sono limitati all'ambito territoriale della Regione Piemonte.

6. Le spese del presente giudizio, considerato l'esito complessivo della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, così provvede sul ricorso in epigrafe:

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio;

dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Produttori Moscati d'Asti Associati s.c.a.;

dichiara l'incompetenza del TAR Lazio con riferimento ai motivi aggiunti, indicando quale giudice competente il TAR Piemonte.

Dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Germana Panzironi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)